

**COMUNE DI
TOSCOLANO-MADERNO**
Provincia di Brescia



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA PER I SERVIZI RELATIVI ALLA
GESTIONE DEI RIFIUTI**

SOMMARIO

| | | |
|--------------------|---|----|
| Art. 1 | Oggetto del Regolamento | 1 |
| Art. 2 | Istituzione della tariffa | 1 |
| Art. 3 | Soggetti passivi | 1 |
| Art. 4 | Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione | 1 |
| Art. 5 | Numero di persone occupanti i locali | 2 |
| Art. 6 | Esclusioni | 3 |
| Art. 6/bis | Esenzioni per immobili con particolari finalità | 4 |
| Art. 7 | Condizioni d'uso particolari | 4 |
| Art. 8 | Superficie utile | 5 |
| Art. 9 | Conguagli | 5 |
| Art. 10 | Obbligazione tariffaria | 5 |
| Art. 11 | Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico | 6 |
| Art. 12 | Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa | 6 |
| Art. 13 | Assegnazione delle utenze alle classi di attività | 7 |
| Art. 14 | Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche | 7 |
| Art. 15 | Tariffa giornaliera | 8 |
| Art. 16 | Agevolazioni per raccolta differenziata | 8 |
| Art. 17 | Agevolazioni alle utenze domestiche | 9 |
| Art. 18 | Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero | 9 |
| Art. 19 | Accertamenti | 9 |
| Art. 20 | Riscossione | 10 |
| Art. 21 | Penalità | 11 |
| Art. 22 | Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio | 11 |
| Art. 22/bis | Rimborsi | 12 |
| Art. 23 | Funzionario responsabile | 12 |
| Art. 24 | Disposizioni Transitorie | 12 |
| Art. 25 | Norme finali | 12 |
| Art. 26 | Entrata in Vigore | 13 |

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'Art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, **ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 264 lettera i) comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni**, e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 Istituzione della tariffa

1. Per la copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, effettuata nel Comune di Toscolano Maderno in forma mista (parte a mezzo azienda speciale e parte in concessione a terzi), è istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell'art. 49 del D.L.vo 22/97 **e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 264 lettera i) comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni**.
2. La tariffa, determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 158/99 e sulla base del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999, è applicata e riscossa dal Comune.

Art. 3 Soggetti passivi

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.
2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

Art. 4 Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'Art. 49 del D. Lgs. 22/1997, presentano al Comune denuncia dei locali ed aree occupati o condotti entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione.
2. La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti

l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:
 - l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,
 - il codice fiscale,
 - il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti,
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
 - planimetria dei locali riportante la scala di riproduzione.
 - **estremi catastali.**
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:
 - l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
 - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale),
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
 - planimetria dei locali riportante la scala di riproduzione.
 - **estremi catastali.**
6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
7. All'atto della presentazione è rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.
8. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al Comune tempestivamente e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.
9. E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica di comunicare con cadenza mensile ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc. al Servizio Tributi del Comune;
10. E' fatto obbligo all'Ufficio commercio del Comune, di comunicare con cadenza mensile ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione al Servizio Tributi del Comune;
11. E' fatto obbligo al Servizio di Vigilanza Urbana di comunicare, con cadenza mensile, al Servizio Tributi del Comune l'elenco delle comunicazioni di cessione fabbricato di cui all'Art. 12 del D.L. 21.03.78, n. 59 convertito in legge 18.05.78, n. 191.

Art. 5 Numero di persone occupanti i locali

1. Per le utenze domestiche relative a persone residenti nel comune, il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle iscrizioni anagrafiche e **aggiornato una volta all'anno alla data di elaborazione del ruolo.**

2. Per le persone non residenti, che si aggiungono ai componenti del nucleo residente con permanenza superiore a 60 giorni, il soggetto di cui all'articolo 11 presenta apposita denuncia
3. Per le utenze domestiche riferite a persone non residenti, il numero degli occupanti è fatto pari a quello del relativo nucleo familiare, registrato presso l'Anagrafe del comune di residenza, e dovrà essere dichiarato dal soggetto passivo in forma di autocertificazione.
4. Fino alla data di presentazione dell'autocertificazione di cui al precedente comma, per le utenze intestate a persone non residenti, il numero degli occupanti sarà determinato sulla base del parametro di un occupante ogni 30 mq di superficie imponibile.
5. Le variazioni del numero dei componenti intervenute successivamente all'approvazione degli elenchi di riscossione di cui all'art. 20, avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 6 Esclusioni

1. Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione.
2. Si considerano, a titolo esemplificativo, esclusi dall'applicazione della tariffa:
 - i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
 - le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 - le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
 - i locali, anche se abitativi, non adibiti ad alcun uso, ovvero non allacciati ai servizi pubblici a rete ovvero privi di qualsiasi arredo;
 - i locali delle abitazioni non agibili o inabitabili o aventi altezza non superiore a metri 1,50;
 - i locali stabilmente muniti di attrezzature che ne consentano soltanto un uso precario ed occasionale (quali, a titolo esemplificativo, il locale caldaia per riscaldamento domestico, gli impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine e automezzi, **le celle frigorifere**, i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione e silos, i vani ascensori, le cabine elettriche);
 - solai, cantine, box, vani caldaia delle abitazioni, nonché le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra.
 - i fabbricati rurali catastalmente ad uso abitativo, ma di fatto e in via non occasionale utilizzati strumentalmente per l'attività agricola con produzione di rifiuti speciali;

- i fabbricati, di fatto non utilizzati, per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori e purché i lavori relativi abbiano avuto durata superiore a 30 giorni;
- i locali e le aree degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per la pratica dell'attività agonistico-sportiva;
- aree impraticabili o in abbandono o delle quali si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- terrazze scoperte e simili;
- le aree delle stazioni di servizio carburanti, visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e uscita dei veicoli;
- le aree che costituiscono accessori o pertinenze come da comma 3 art.49, D.Lgs.22/1997
- Per le abitazioni che risultino disabitate, completamente prive di mobili, in alcun modo utilizzate e non allacciate, o temporaneamente sospese dai pubblici servizi, può essere richiesto l'esonero mediante autocertificazione corredata di documentazione fotografica di tutti i locali oggetto della richiesta di esonero.
- Per quelle abitazioni, già occupate da anziani o invalidi stabilmente ricoverati presso case di riposo o di cura, che risultino non locate, completamente inutilizzate e mantenute arredate ma che di fatto sono mero deposito di mobili e suppellettili mantenuto tale unicamente per motivi affettivi della persona ricoverata, può essere richiesto l'esonero mediante autocertificazione della condizione di ricovero in istituto e delle suddette condizioni dell'immobile.

Art. 6/bis - Esenzioni per immobili con particolari finalità

1. **Sono esonerati dalla tariffa rifiuti, gli immobili, oltre che utilizzati, posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dagli enti no profit – onlus organizzazioni non lucrative, in considerazione delle loro finalità di solidarietà nel campo dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili.**

(articolo già approvato con deliberazione C.C. n. 73 del 18/11/2005, decorrenza 2006).

Art. 7 Condizioni d'uso particolari

1. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

3. Vengono considerati "magazzini e/o depositi agricoli", anche in assenza dei requisiti di imprenditore agricolo (legge regionale n. 43/1990), gli immobili con le seguenti caratteristiche:
 - a) devono essere in zona agricola (urbanisticamente classificata E1, o E2, o E3, o E4, o E5);
 - b) devono essere all'interno di un'area agricola di almeno 10.000 mq;
 - c) devono avere una superficie lorda massima di 24 mq;
 - d) devono avere un'altezza interna massima di 2,4 m;
 - e) non devono avere il certificato di abitabilità;
 - f) non devono essere accatastati come abitazioni.

Il possesso dei requisiti sopra elencati dovrà essere dichiarato con autocertificazione dall'occupante il deposito agricolo al Servizio Tributi del Comune di Toscolano Maderno, allegando la planimetria catastale, dalla quale si possano ricavare la superficie e l'altezza dell'immobile.

Art. 8 Superficie utile

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
3. Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

Art. 9 Conguagli

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo, **con esclusione della componente riferita al numero degli occupanti, per la quale vale quanto disposto dall'art. 5, commi 1 e 5 del presente regolamento.**

Art. 10 Obbligazione tariffaria

L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree, e perdura sino all'ultimo giorno del bimestre solare in cui viene presentata la denuncia di cessazione di cui all'art. 6, comma l'occupazione o conduzione cessa.

1. La denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni così come previsto dal comma 8 dell'art.4.
2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed

aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrate a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 11 Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.
2. Hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, su specifica richiesta da inoltrare all'Ufficio Servizi Sociali, le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale.
3. Il sussidio può essere erogato limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati.

Art. 12 Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune, come da successivo elenco. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

Classi di attività

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, cinematografi e teatri
- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- Stabilimenti balneari
- Esposizioni, autosaloni
- Alberghi con ristorante
- Alberghi senza ristorante (MEUBLE')
- Case di cura e riposo
- Ospedali
- Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- Banchi di mercato beni durevoli
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- Attività industriali con capannoni di produzione
- Attività artigianali di produzione beni specifici

- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, amburgherie, bar, caffè, pasticcerie
 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 - Plurilicenze alimentari e/o miste
 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
 - Ipermercati di generi misti
 - Banchi di mercato genere alimentari
 - Discoteche, night club
2. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso sono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella 4a del D.P.R. 158/1999
 3. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà del Comune, i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle 3a e 4a previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
 4. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

Art. 13 Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente Art. 12, viene effettuata con riferimento, al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulta dall'iscrizione della CC.II.AA., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.

(punto 3) Abolito

Art. 14 Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

1. I locali relativi alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi riferiti alla medesima utenza.

3. I coefficienti da attribuire alla parte della tariffa a copertura dei costi fissi, sono quelli stabiliti nella tabella **1a** dell'allegato **1** al DPR 158/99.
4. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, per la parte di tariffa a copertura dei costi variabili, saranno applicati i coefficienti indicati, nei limiti minimi e massimi, nella tabella **2** dell'allegato **1** al DPR 158/99.
5. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Art. 15 Tariffa giornaliera

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, è istituita una Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, per periodi inferiori all'anno, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annua, rapportata a giorno, attribuita alla classe di attività di cui all'art. 12 contenente voci corrispondenti d'uso, maggiorata del 100 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce d'uso nella classificazione prevista all'art. 12, è applicata la tariffa della classe recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente e con le medesime modalità del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, in unica rata.

Art. 16 Agevolazione per raccolta differenziata

1. Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, e in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, è previsto l'abbattimento della parte variabile della tariffa per gli utenti che conferiscano rifiuti presso l'isola ecologica comunale.
2. L'importo totale massimo degli abbattimenti è stabilito nel 30% delle economie di gestione riferibili all'incremento della raccolta differenziata.
3. Le modalità tecnico-organizzative per l'individuazione degli utenti aventi diritto all'agevolazione e la commisurazione della stessa rispetto alle quantità o tipologie di rifiuti conferiti, saranno oggetto di provvedimento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Oltre all'agevolazione di cui ai precedenti commi, è previsto l'abbattimento pari al 50% della parte variabile della tariffa, con un massimo di L. 60.000, per gli utenti che dichiarino, mediante comunicazione da rinnovare annualmente, di fare uso di compostiera domestica. Per il primo anno d'utilizzo, la detrazione spetta per intero se la comunicazione è presentata entro il primo semestre, per il 50% se presentata successivamente. Il Comune verifica l'effettivo uso della compostiera.

5. La determinazione delle riduzioni spettanti è effettuata a consuntivo e comporta la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.
- 6. Gli utenti, muniti di appositi dispositivi elettronici di rilevazione, residenti nelle zone servite dai punti di raccolta rifiuti differenziati automatizzata, possono beneficiare di una riduzione della tariffa rifiuti pari al 30% della parte variabile della tariffa qualora l'apposito sistema informatico comunale, a consuntivo, rilevi il conferimento annuo di una quantità, per l'anno solare precedente, di rifiuti pari ad almeno 150 Kg per ogni componente il nucleo familiare dell'utenza domestica. Tale riduzione NON è cumulabile con altre riduzioni previste dal presente regolamento e verrà conguagliata nella prima fatturazione utile.**

Art. 17 Agevolazioni alle utenze domestiche

1. In attuazione di quanto previsto dall'Art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997 e dall'Art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche attuando una ripartizione dei costi del servizio più favorevole alle stesse, rispetto alle utenze non domestiche.
2. La percentuale di attribuzione è stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 18 Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

1. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'Art. 21, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 22/1997, che conferisca tali rifiuti presso l'isola ecologica comunale affinché possano essere avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa.
2. La riduzione, determinata sulla base della quantità e tipologia dei rifiuti avviati al recupero, è effettuata sulla parte variabile della tariffa, con un massimo del 30%.
3. Le modalità tecnico-organizzative per l'individuazione degli utenti aventi diritto all'agevolazione e la commisurazione della stessa rispetto alle quantità o tipologie di rifiuti conferiti, saranno oggetto di provvedimento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. La determinazione della riduzione spettante è effettuata a consuntivo e comporta la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.

Art. 19 Accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
5. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro entrata o tributo;
 - richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
 4. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, è data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 60 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.
 5. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
 6. Le spese di accertamento sostenute dal Comune a causa di omissioni o mancata collaborazione dell'utente, saranno addebitate allo stesso unitamente alla tariffa, ove risulti dovuta.

Art. 20 Riscossione

1. Il Comune provvede autonomamente alla riscossione della tariffa, con le seguenti modalità:
 - Gli importi dovuti per la tariffa, eventuali accessori, penalità, interessi, liquidati sulla base dei dati dell'anno precedente, delle denunce presentate dagli utenti e degli accertamenti effettuati dal Comune, sono iscritti in elenchi di riscossione nominativi;
 - Sulla base di tali elenchi il Comune spedisce agli utenti i moduli per il pagamento su conto corrente postale o direttamente presso la Tesoreria Comunale;
 - Il pagamento dovrà essere previsto in un numero di rate bimestrali determinato in base al seguente schema:

| <i>importo complessivo annuale</i> | <i>n. rate</i> |
|------------------------------------|----------------|
| fino a € 150,00 | n. 1 rata |
| da € 150,01 a € 2.000,00 | n. 2 rate |
| oltre i € 2.000,00 | n. 3 rate |

- **Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.**
2. Su istanza dell'utente, il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate dell'importo a suo carico. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare dovuto è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento e' differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi nella misura indicata dal successivo art. 21.

3. Non si fa luogo alla immediata riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a Euro 10,00 (dieci/00). L'importo verrà eventualmente cumulato nella fatturazione successiva.

Art. 21 Penalità

1. Nel caso di ritardato pagamento rispetto alla scadenza indicata dal Comune, sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi **nella misura indicata dall'art. 1284 del codice Civile al tasso legale calcolati con maturazione a giorni (1/365).**
2. Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza, o di variazione che determini un incremento della tariffa, il Comune, sulla somma dovuta sino alla data in cui è comunicata all'utente l'omissione, applica **no**:
 - **gli interessi al tasso legale calcolati con maturazione a giorni (1/365);**
 - **altresì il rimborso delle spese di accertamento, nella misura del 30% dell'importo accertato con un minimo di euro 20,00 (venti/00) ed un massimo di euro 200,00 (duecento/00).**

(Abrogato)

~~Una maggiorazione pari al 100% della tariffa stessa, con un minimo di L. 100.000, a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.
Gli interessi di cui al comma 1.~~

~~3. La maggiorazione di cui al comma precedente è ridotta:~~

- ~~a) ad un ottavo del minimo, se la violazione è sanata volontariamente, sempreché non sia stata già stata constatata dal Comune e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza~~
- ~~b) ad un quarto del minimo se, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione il contravventore dà formale accettazione di quanto accertato dal Comune.~~

Art. 22 Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la parte variabile della tariffa da applicare è ridotta in misura pari al 50% se la distanza dal più vicino punto di essi supera i 500 metri lineari e fino ai 999 metri lineari. Se la distanza supera i 1000 metri lineari la parte variabile della tariffa da applicare è ridotta in misura pari all'80%. **Le predette riduzioni non sono cumulabili con altre riduzioni previste dal presente regolamento.** Tale distanza è misurata a partire dal punto di accesso dell'immobile alla pubblica via.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
3. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del

servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.

4. Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al Comune con atto di diffida.
5. E' prevista una riduzione pari al 30% del totale della **parte variabile della** tariffa rifiuti (~~parte fissa più parte variabile~~) per le utenze non domestiche non stabilmente attive riferite alle attività ricettive di campeggio intestatarie di licenza stagionale. **Detta riduzione non è cumulabile con altre riduzioni previste dal presente regolamento.**

Art. 22/bis Rimborsi

1. **Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.**
2. **Sulle somme dovute dal Comune a titolo di rimborso vengono riconosciuti gli interessi al tasso legale calcolati con maturazione a giorni (1/365).**

Art. 23 Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa; tale funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 24 Disposizioni Transitorie

1. In fase di prima applicazione, fatto salvo per il numero degli occupanti delle utenze relative a persone non residenti (art. 5, comma 3) e la facoltà di verifiche o richieste di integrazioni da parte del comune, non è richiesta alcuna dichiarazione da parte degli utenti già iscritti a ruolo per la Tassa per lo smaltimento rifiuti, in quanto si assumono i dati già dichiarati dagli utenti.
2. La copertura completa dei costi del servizio per la gestione dei rifiuti, dovrà avvenire nell'arco di tre anni a partire dal 1° gennaio 2000.
3. La differenza fra i costi del servizio ed il gettito da tariffa sarà attuato tramite apposito trasferimento di risorse finanziarie, assicurando la completa gestione del servizio.

Art. 25 Norme finali

1. E' abrogato il "Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani", approvato con deliberazione consiliare n. 67 del 27.09.1995 e successive modificazioni.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento è, pertanto, esclusa l'applicazione della Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani, già disciplinata dal Capo III del Decreto Legislativo 15/11/93, n. 507.

3. Permane la potestà tributaria del Comune rispetto alla Tassa di cui al comma 2), relativamente alle annualità pregresse, nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art. 71 del D.L.vo 507/93.

Art. 26 Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2000.
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28 febbraio 2000

Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 19 dicembre 2002

Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 12 giugno 2006

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 23 marzo 2007